



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Il Presidente

Alle Ragionerie Territoriali della Regione Emilia-Romagna

Ai Ministeri per l'inoltro ai loro Uffici/Organi
periferici nella Regione Emilia-Romagna

Al Comando Logistico Esercito Dir. Amm. PADOVA

Agli Enti Locali della Regione Emilia-Romagna

Alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Emilia-Romagna

Alle Università della Regione Emilia-Romagna

Alle Camere di Commercio della Regione Emilia-Romagna

Alla Regione Emilia-Romagna
e per suo tramite
agli Enti, alle Aziende e alle Agenzie Regionali

All' ANCREL Emilia-Romagna

loro indirizzi di posta elettronica certificata

e, per conoscenza:

Alla Procura regionale della Corte dei conti Emilia-Romagna

Ai Prefetti della Regione Emilia-Romagna

Agli Uffici Centrali di Bilancio presso i Ministeri

loro indirizzi di posta elettronica certificata



CORTE DEI CONTI

Oggetto: indicazioni per la resa del conto da parte dell'agente contabile consegnatario dei titoli azionari. Integrazione punto 2.4. della circolare n.1/2023 del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna

PREMESSE

Con la presente nota, che integra la mia Circolare n. 1.2023 (**punto 2.4 di pag. 8**), si forniscono le seguenti indicazioni per il deposito dei conti giudiziali del consegnatario dei titoli azionari, in conformità alla più recente giurisprudenza in materia.

2.4.1) I CONSEGNAIARI DEI TITOLI AZIONARI

Come già precisato a pag. 10 della Circolare n. 1 del 13.06.2023, si evidenzia che la giurisprudenza della Corte dei conti in materia di **titoli azionari e più in generale partecipativi** – che rientrano tra i beni mobili ai sensi dell'art. 20, lett. c), R.D. 23.5.1924 n. 827 – ritiene che **il consegnatario sia il soggetto incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di socio nelle società partecipate**, ossia chi li gestisce e quindi ne ha la disponibilità giuridica (Sez. Giur. Molise, 15.11.2017 n. 64; Sez. Giur. Veneto, 18.10.2017 n. 122; Sez. Contr. Toscana, del. 17/2010/PAR) **e non il detentore**, che ne ha la mera disponibilità materiale e si limita a custodire i titoli (ad es. l'istituto di credito).

2.4.1.1) I CONSEGNAIARI DEI TITOLI AZIONARI NEGLI ENTI LOCALI

Per quanto riguarda **gli enti locali**, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 175/2016 (TUSP), *“per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”* **il consegnatario delle azioni è il Sindaco**, nella sua qualità di organo di vertice dell'amministrazione, che assume la veste di agente contabile, ove non nomini uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni.

Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che: *“assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione....rappresentando l'Ente alle riunioni delle società ...esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale”* (Sez. Giur. Veneto, 25.6.2019 n. 99).” Inoltre è stato dichiarato improcedibile il conto presentato da una società che non ha svolto attività di gestione dei diritti di socio connessi alla proprietà dei titoli e che quindi risulta gravata solo da un debito di vigilanza e non di custodia (Sez. Giur. Toscana n. 210/2022).



Il principio della disponibilità giuridica della partecipazione, rispetto a una mera nozione di disponibilità materiale, è stato rimarcato anche nelle Ordinanze 21 e 22 del 2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Piemonte, nell'ottica di una lettura moderna del quadro normativo, finalizzata a non ridurre la figura dell'agente contabile consegnatario al soggetto incaricato di custodire materialmente i titoli partecipativi.

Si tratta, del resto, come stabilito nell'Ordinanza n. 22 sopra citata, *“dell'unica soluzione coerente con quella pacificamente desumibile dal dato normativo e dalla giurisprudenza prevalente di legittimità e contabile, come sopra ricordato, in ordine alla necessità di non limitare la giurisdizione di conto, quando ha per oggetto il maneggio o la custodia di titoli azionari o comunque partecipativi, al titolo originario nella sua materialità”*.

Pertanto, viene confermato il principio di separazione della figura dell'ordinante di spesa da quella del gestore della stessa, ossia tra amministratore e agente contabile.

2.4.2) I COMPITI DEL “CONSEGNATARIO DI TITOLI AZIONARI”

Dalla definizione di *“consegnatario di titoli azionari”* di cui al punto 1), consegue che assume tale qualifica l'agente contabile incaricato dall'ente di esercitare le funzioni concernenti i **diritti di azionista nelle società** partecipate:

- esercizio dei diritti di socio;
- rendita del conto giudiziale;
- relazione finale ed inventari.

Pertanto, devono essere documentate, con apposita relazione, anche le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (cfr. sentenze *Sez. Veneto, 10.2.2012 n. 62; Sez. Molise, 15.11.2017 n. 64; Sez. Veneto, 18.10.2017 n. 122*).

Si tratta di una **relazione annuale del consegnatario dei titoli azionari riguardante le variazioni intervenute nel corso degli esercizi**, con l'indicazione delle cause che le hanno determinate e delle modalità con le quali è stato esercitato il potere affidato in applicazione delle direttive emanata dall'ente.

Nei conti giudiziali depositati presso questa Sezione Giurisdizionale è stato riscontrato che:

- quasi sempre mancano le direttive impartite dall'amministrazione al consegnatario per l'esercizio dei diritti di azionista nelle assemblee societarie.



- non risulta depositata la **relazione annuale resa dal consegnatario di titoli azionari** all'ente sull'adempimento a tali direttive, **unitamente al conto finale** (art. 2428 c.c.) nonché, da parte degli enti;
- **non è presente la relazione dettagliata sulla gestione dell'agente contabile** che consenta di avere contezza sull'attuazione degli specifici compiti affidati.

Poiché rientra negli obblighi dell'Amministrazione trasmettere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti i conti degli agenti contabili, muniti del visto di parifica con le scritture dell'ente, al fine di accertare la corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio, ne consegue la necessità di tenere **aggiornati e completi gli inventari**, punto di riferimento per il **riscontro della parificazione delle scritture di tale tipologia di conti giudiziali**.

2.4.3) IL CONTO "CONSEGNATARIO TITOLI AZIONARI" MODELLO 22

Nell'analisi dei conti giudiziali è stata riscontrata **una mancata concordanza** tra le tipologie delle partecipazioni inserite nel conto giudiziale e quelle riportate nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

Ciò comporta una rappresentazione parziale delle azioni e partecipazioni dell'Ente nel conto giudiziale.

In merito ai **titoli azionari** e più in generale ai titoli **partecipativi** (che ai sensi dell'art. 20, lett. c), R.D. 23.5.1924 n. 827 rientrano tra i beni mobili) **il conto giudiziale deve;**

- **essere redatto secondo il mod. 22 del d.p.r.194/1996;**
- **sottoscritto dall'agente contabile;**
- **e sottoposto al visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario;**

in conformità ad uniforme giurisprudenza (cfr. *Sez. Giur. Veneto, 10.2.2012 n. 62; Sez. Giur. Molise, 15.11.2017 n. 64; Sez. Giur. Veneto, 18.10.2017 n. 122*).

Ne consegue che **in tali conti si deve evidenziare:**

- a) la descrizione dei titoli;
- b) la consistenza in quantità e valore del titolo (azione etc.) all'inizio e alla fine dell'esercizio;
- c) i motivi delle variazioni del valore del titolo.

Al riguardo la giurisprudenza in materia, di seguito indicata, ha statuito che:

- “...il mod. 22 debba riportare **tutte le partecipazioni detenute dall'ente, ivi comprese quelle in consorzi e/o fondazioni**. Anch'esse, infatti, presuppongono una gestione, l'esercizio di diritti di socio e l'esecuzione di ordini impartiti dal vertice istituzionale con la conseguente necessità di individuare un agente consegnatario che esegua le direttive impartite e ne renda conto tramite l'inserimento della partecipazione nel conto giudiziale, naturale strumento di rendicontazione”. (sentenza/ordinanza n. 127/2020 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana);
- “...l'inclusione dei diritti ed azioni tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo della resa del conto (...) è applicazione di un principio costituzionale, tanto più se si considera il rilievo, che ha subito un grandissimo incremento col processo di privatizzazione, delle partecipazioni e delle quote azionarie nel patrimonio degli enti pubblici (...) la Corte dei conti deve ritenersi fornita di tale giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie”; (Corte di Cassazione - Sezioni unite - ordinanza 6 febbraio 2007, n. 7390);
- “si debba dar conto, non solo delle azioni, ma di tutti gli strumenti a contenuto partecipativo...” (ordinanze nn. 21 e 22/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per Piemonte)
- Il conto deve essere reso anche per i titoli cc.dd. “dematerializzati”, perché inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio (ex multis, Sez. Giur. Molise, sent. n. 64/2015; Sez. Giur. Toscana, sent. n. 127/2020).

2.4.4) ESPOSIZIONE NEL CONTO GIUDIZIALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE IN BASE AL VALORE NOMINALE DEL CAPITALE POSSEDUTO OPPURE AL VALORE DEL PATRIMONIO NETTO.

L'ordinanza n. 21 del 2023 della Corte dei conti della Sezione giurisdizionale del Piemonte a pag. 23 ha evidenziato che:

“I conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli, costituita dalla consistenza iscritta nel conto del patrimonio con indicazione delle variazioni di consistenza, in aumento o in diminuzione, intervenute nell'anno, non avendo senso rappresentare nei conti giudiziali una consistenza di valore che resti immutata esercizio dopo esercizio e, come nel caso di specie, disallineata dalle scritture patrimoniali”.



Tale pronuncia è stata confermata dall'ordinanza n. 22 sempre della Sezione Piemonte e poi dalla Corte dei conti per la Sicilia che, con deliberazione n. 90/2023, ha precisato che:

- Circa, infine, il valore da indicare nel suddetto modello 22, questo Collegio richiama il principio contabile n. 6.1.3 di cui all'All. n. 4/3 del d. lgs. 118 del 2011, secondo cui nel bilancio dell'ente le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al metodo del patrimonio netto di cui all'art. 2426, IV c., del Codice civile.
- Si ricordano, anche, i principi in materia di bilancio consolidato, i quali prevedono, in ordine alla data di riferimento del bilancio della partecipata, il principio che "Il metodo del patrimonio netto si applica utilizzando il bilancio approvato della partecipata, riferito alla stessa data del bilancio della partecipante. È, tuttavia, accettabile assumere un progetto di bilancio formalmente redatto dall'organo amministrativo della partecipata, qualora non sia ancora intervenuta l'approvazione da parte dell'assemblea".

Per completezza si rammenta che **il più recente orientamento giurisprudenziale supera il criterio del valore nominale delle azioni da riportare nel modello 22** (Corte dei conti della Toscana, sezione giurisdizionale, sentenza n. 127/2020, "...il valore di riferimento delle partecipazioni da annotare nel conto non può essere quello nominale...").

Circa il valore da indicare nel suddetto modello 22, la Sezione richiama il **principio contabile n. 6.1.3 di cui all'All. n. 4/3 del d.lgs. 118 del 2011, secondo cui nel bilancio dell'ente le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al metodo del patrimonio netto di cui all'art. 2426, IV c., del Codice civile.**

La giurisprudenza contabile in materia ha, sul punto, precisato che la disciplina che regola la metodologia di valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto ha la finalità di consentire di prendere in considerazione, nel bilancio del soggetto partecipante:

- **le quote di utili;**
- **le perdite;**
- **e tutte le altre variazioni del patrimonio netto della società partecipata.**

Con l'effetto che il valore originario della partecipazione va necessariamente rettificato per evidenziare i risultati della gestione della partecipata.

L'applicazione di tale metodo, coerente con il D. lgs. n. 118 del 2011, consente di evidenziare in modo trasparente **la situazione finanziaria reale delle partecipazioni e della loro incidenza sul bilancio dell'Ente** (cfr. Sez. Giurisdizionale Piemonte, Ordinanze n. 21 e n. 22 /2022).



Invero, l'**art. 626 del R.D. 827/1924** stabilisce che:

“Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la quantità e le categorie...secondo il valore risultante dagli inventari”.

Il successivo **art. 628 del citato R.D. n.827/1924** prevede che:

“Di regola, la base di ogni conto in materia consiste negli inventari visti e verificati dall'amministrazione”.

Dal richiamato quadro normativo emerge quindi l'esigenza e la necessità di **tenere aggiornati e completi gli inventari, punto di riferimento per il riscontro della parificazione delle scritture**, ossia della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nei conti e quelli riportati nel conto del patrimonio.

È, quindi, il **conto del patrimonio, il documento contabile da aggiornare in base alla reale consistenza patrimoniale cui fare riferimento per rappresentare il valore della partecipazione**, valore che deve essere altresì iscritto in inventario, anch'esso da tenere sempre aggiornato.

2.4.5. I CONTI DEL CONSEGNETARIO DEVONO RAPPRESENTARE LA SITUAZIONE REALE DEI TITOLI AZIONARI E PARTECIPATIVI

Nel conto del patrimonio confluisce, peraltro, un valore che può non coincidere con il valore nominale del titolo, quando siano intervenute variazioni in aumento o in diminuzione del patrimonio netto.

Quindi, i **conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli, costituita dalla consistenza iscritta nel conto del patrimonio con indicazione delle variazioni di consistenza, in aumento o in diminuzione, intervenute nell'anno**, non avendo alcuna utilità rappresentare nei conti giudiziali un valore che resti immutato esercizio dopo esercizio ovvero disallineato dalle scritture patrimoniali.

CONCLUSIONI

Si confida nella proficua collaborazione delle Amministrazioni per la puntuale applicazione delle disposizioni emanate nella presente nota integrativa alla circolare presidenziale n.1/2023.

IL PRESIDENTE
Dott. Tammaro Maiello



TAMMARO
MAIELLO
CORTE DEI
CONTI
10.09.2023
18:05:26 CEST

